



COMUNE DI GENIVOLTA

PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 26 del 22-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DEL PIANO DI ATTUAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI GENIVOLTA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.GS 175/2016 TUSP.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Signor Gian Paolo Lazzari il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	Lazzari Gian Paolo	Presente
2.	Repellini Paolo	Presente
3.	Ruperti Giuseppe	Presente
4.	Colombi Francesco	Presente
5.	Guerini Rocco Anna	Assente
6.	Bertoli Mauro	Assente
7.	Savaresi Marco	Presente
8.	Golfre' Andreasi Margherita	Assente
9.	Chirolì Alfredo	Presente
10.	Dondoni Daniele	Presente
11.	Calvi Patrizia	Assente

Totale Presenti 7

Totale Assenti 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANGELINA MARANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DEL PIANO DI ATTUAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI GENIVOLTA IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.GS 175/2016 TUSP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.100 in data 16 giugno 2017, ha integrato e modificato il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica;

VISTI che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che:

- per effetto dell'art.24 c.4 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate e provvedere a comunicare lo stato dell'arte entro il 7 dicembre 2018;
- il consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 28/09/2017 ha provveduto ad effettuare tale ricognizione e a definire le azioni di razionalizzazione da attuare;
- l'art.20 del D.Lgs.175/2016 T.U.S.P. prevede che le amministrazione pubbliche dovevano redigere un provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 entro il 31 dicembre 2018;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 13/04/2018 si è provveduto alla rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e alla definizione dei piano di razionalizzazione;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 16/12/2019 si è provveduto alla rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 e alla definizione dei piano di razionalizzazione;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 02/12/2020 si è provveduto alla rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 e alla definizione dei piano di razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Premesso altresì che

- Con deliberazioni n. 23 del 13 novembre 2018, n. 64 del 28 dicembre 2018, e n. 37 del 16/12/2019 il Comune di Genivolta ha approvato le relazioni periodiche ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, qui integralmente richiamate;
- L'Assemblea dei soci di SCRP S.p.A. il 21 giugno 2018, a cui ha partecipato il Sindaco esprimendo voto favorevole in attuazione della deliberazione di questo Consiglio comunale, ha approvato modifiche statutarie che, oltre l'adeguamento alle disposizioni introdotte dal TUSP, hanno rimodellato l'oggetto sociale di SCRP coerentemente con gli indirizzi espressi nei piani di revisione straordinaria approvati dai Comuni soci;
- Alcuni soci, che pure avevano condiviso i suddetti indirizzi strategici, hanno manifestato il proprio dissenso dalle modifiche introdotte nell'oggetto sociale, comunicando l'intenzione di esercitare diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 C.C.;
- Pende un contenzioso fra questi ultimi e SCRP;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono motivazioni per la dismissione di ulteriori partecipazioni;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di

esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, e ritenuto di dover adottare un provvedimento ricognitivo aggiornato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO CHE l'Organo di revisione ha espresso il proprio parere sull'atto di cui trattasi con comunicazione prot. n. 2421/82021;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli nr. 7, astenuti nr. 0, contrari nr. 0; legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020, come da relazione allegata sotto la lettera "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, rispetto a quanto rilevato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 03/12/2020, non sono state intraprese ulteriori azioni di razionalizzazione;
3. di dare atto che non si rende necessario procedere alla dismissione di ulteriori partecipazioni;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n.90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60

giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello di Stato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Gian Paolo Lazzari

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa ANGELINA MARANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELINA MARANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

□ è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELINA MARANO